

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012
394ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - *Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo*

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - *Revisione della Costituzione*

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - *Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo*

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - *Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - *Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

Il **PRESIDENTE**, relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.

Il senatore **PASTORE** (PdL) ritira l'emendamento 4.1. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.2 e lo ritira.

L'emendamento 4.3 decade per l'assenza dei proponenti, mentre il 4.4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore **PARDI** (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.5, che propone una diversificazione effettiva dei compiti delle Camere.

L'emendamento 4.5, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) ritira l'emendamento 4.9, riproponendone il contenuto in una riformulazione dell'emendamento 5.4 (5.4 testo 2), pubblicata in allegato.

Gli emendamenti 4.7 e 4.8 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) ritira l'emendamento 4.0.1 il cui contenuto sarà sostanzialmente assorbito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 4.0.2 e, quindi, per connessione di materia, gli altri emendamenti, riferiti ad articoli diversi del testo unificato, che propongono di modificare l'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore [DEL PENNINO](#) (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.0.2, diretto a sopprimere l'ambito delle competenze legislative concorrenti, allo scopo di attenuare il forte contenzioso tra lo Stato e le Regioni in sede di interpretazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'emendamento 4.0.2, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) ritira l'emendamento 9.0.10. Il senatore [SALTAMARTINI](#) (PdL) ritira gli emendamenti 9.0.11 e 9.0.12.

Il senatore [PASTORE](#) (PdL) sottolinea la necessità di svolgere, semmai in sede di discussione in Assemblea, una ulteriore riflessione sull'ipotesi di riformulare l'articolo 117, terzo comma, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato almeno alcune materie, come le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione e trasporto di energia e l'ordinamento della comunicazione, che riguardano lo sviluppo economico complessivo del Paese. Ritira quindi gli emendamenti 10.2 e 10.0.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che alla proposta 5.34 (testo 2) sono stati presentati alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [PARDI](#) (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.3, soppressivo dell'articolo. A suo avviso, la proposta di revisione costituzionale non si muove decisamente per il superamento del bicameralismo ripartitivo, anche se alle Camere sono affidate competenze distinte per materia. In particolare, non è definita la competenza per la trattazione dei decreti-legge ed è costituzionalizzata la possibilità del Governo di imporre l'approvazione del disegno di legge entro un certo termine.

Più in generale, a suo avviso, non si assicura il necessario bilanciamento tra i poteri del Governo e quelli del Parlamento.

L'emendamento 5.3, posto in votazione con gli identici 5.1 e 5.2, non è accolto.

Il senatore [DEL PENNINO](#) (Misto-P.R.I.) ritira l'emendamento 5.6, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore [BOSCETTO](#) (PdL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 5.4 (testo 2).

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.4 (testo 2), che assorbe anche il contenuto dell'emendamento 4.9, da lui dapprima ritirato. La sua proposta è diretta a preservare la sostanza dell'attuale modello bicamerale e precisa che i disegni di legge devono essere presentati alla Camera titolare del primo esame; inoltre, sopprime il riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, che potrebbe essere motivo di strumentalizzazioni.

A suo avviso, la procedura legislativa prospettata nel testo unificato del relatore determinerà un monocameralismo sostanziale, dal momento che, nella coincidenza della maggioranza politica nelle due Camere, il potere di richiamo non sarà incisivo e si rivelerà una ipotesi astratta. Concordando con il senatore Pardi a proposito dell'indebolimento delle prerogative del Parlamento rispetto a quelle del Governo, osserva che l'esclusione dei disegni di legge di delega legislativa dal novero di quelli approvati con procedura bicamerale sarebbe in contraddizione il principio per cui la funzione legislativa - di cui il Parlamento non può spogliarsi se non in casi tassativi ed eccezionali - appartiene a entrambe le Camere. Inoltre, il Governo potrebbe abusare della procedura prevista per l'approvazione della delega, se fosse di competenza prioritaria di una sola delle Camere.

L'emendamento 5.4 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (PdL) esprime interesse per le considerazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini. Tuttavia, la proposta contenuta nel testo unificato e nell'emendamento 5.4 (testo 2), nel senso che i disegni di legge di delegazione legislativa sono nel novero dei casi di esercizio della funzione legislativa in forma collettiva da parte delle due Camere, implica il coinvolgimento pieno e necessario di entrambe su tutte le materie per le quali il Parlamento intende conferire una delega. Inoltre, dissente dall'affermazione del senatore Benedetti Valentini, secondo cui il potere di richiamo sarebbe solo teorico.

Propone comunque di approfondire l'argomento, con riserva di correggere le disposizioni dell'articolo 5 in sede di discussione in Assemblea.

Il senatore [PALMA](#) (PdL) ritiene che una riflessione analoga debba essere compiuta con riguardo alla competenza per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (PdL) obietta che, pur essendovi analogie fra i due strumenti, i disegni di legge di conversione sono esaminati con procedure più celeri, visto il termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) condivide l'opportunità di un approfondimento con riguardo ai disegni di legge di delegazione legislativa.

L'emendamento 5.5 decade per l'assenza dei proponenti.

Il senatore [PASTORE](#) (PdL) illustra i subemendamenti 5.34 (testo 2)/5, 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Dà conto anche del 5.34 (testo 2)/12, che prevede la possibilità di un esame in sede referente da parte di Commissioni bicamerali, che sarebbe particolarmente utile, ad esempio, nelle procedure relative alla formazione e al recepimento delle norme comunitarie.

Il senatore [PARDI](#) (IdV) lamenta che il termine per la presentazione dei subemendamenti, eccessivamente breve, non ha consentito il necessario approfondimento delle disposizioni di cui all'emendamento 5.34 (testo 2). Stigmatizza l'ingiustificata premura con cui si procede all'esame, mentre da alcune parti si esprime scetticismo e la convinzione che in definitiva la revisione costituzionale non sarà approvata.

Illustra il subemendamento 5.34 (testo 2)/2, ricordando le opinioni di autorevoli costituzionalisti secondo i quali la riforma dovrebbe essere disposta con provvedimenti distinti per ciascuno dei principali argomenti, in modo che gli elettori, se ce ne saranno le condizioni,

possano esprimersi separatamente su di essi con il *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Si sofferma quindi sul subemendamento 5.34 (testo 2)/3, diretto a superare con norme più incisive l'attuale modello bicamerale.

Il **PRESIDENTE**, relatore, osserva che l'emendamento 5.34 (testo 2) appare più esteso e complesso rispetto all'articolo 5 del testo unificato, perché riscrive l'intero articolo 72 della Costituzione.

Replicando al senatore Pardi, sottolinea che il lavoro parlamentare è soggetto al rischio di insuccesso; comunque, le opinioni espresse al di fuori della Commissione, esattamente come le dichiarazioni rese in sede di conferenze stampa, non possono essere prese in considerazione. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/1 e 5.34 (testo 2)/12, mentre pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Invita a ritirare il 5.34 (testo 2)/5 e si pronuncia in senso contrario su tutti gli altri subemendamenti al 5.34 (testo 2).

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti i subemendamenti e prospetta l'opportunità di correggere l'emendamento 5.34 (testo 2), nel senso di precisare che i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, almeno in alcuni casi, siano sottratti alla cosiddetta riserva di Assemblea.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) condivide l'osservazione.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) ricorda che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato, in considerazione del possibile recepimento della proposta nell'emendamento 5.34 (testo 2). In tale prospettiva, ritiene opportuno prevedere che la votazione finale, non la deliberazione, deve essere fissata con tempi certi. Solo così si può predisporre una garanzia effettiva per i gruppi di opposizione. Inoltre, ricorda il contenuto dell'emendamento 10.0.100 (già 2.6), sul tema del Senato federale.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/1, che, posto in votazione, è accolto.

Il senatore **PARDI** (IdV) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 5.34 (testo 2)/2.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL), in dissenso dal Gruppo, annuncia che voterà a favore, ritenendo indispensabile che i disegni di legge abbiano un contenuto omogeneo.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/2, posto in votazione, non è accolto.

Il senatore **PARDI** (IdV) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/3 e sottolinea ancora una volta l'opportunità di un superamento più deciso del bicameralismo.

Il senatore **DIVINA** (LNP) osserva che il tema è già stato trattato con l'esame degli emendamenti 4.5 e 4.6.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/3 è posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 5.34 (testo 2)/4 non è accolto.

Il senatore **PASTORE** (PdL) ritira l'emendamento 5.34 (testo 2)/5.

Con distinte votazioni gli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7 sono accolti.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.34 (testo 2)/8.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo, il senatore **PALMA** (PdL) preannuncia un voto favorevole. A suo avviso, in caso di violazione del processo di formazione delle leggi, non potrebbe essere precluso il sindacato della Corte costituzionale.

Il **PRESIDENTE**, relatore, ricorda che la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'inammissibilità dei ricorsi per questioni inerenti l'autonomia delle Camere, ad esempio il rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo. Se appare illogico stabilire che qualcosa non sia sindacabile, la precisazione che l'insindacabilità riguarda qualunque sede, a suo avviso, deve essere respinta in quanto velleitaria.

Il senatore **BIANCO** (PD) a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario, convinto ancora di più in tal senso dalle argomentazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini a sostegno dell'emendamento.

Il senatore **DEL PENNINO** (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole: a suo giudizio l'emendamento 5.34 (testo 2) propone una formulazione contraddittoria, per cui auspica che nella discussione in Assemblea sia possibile armonizzarne le disposizioni.

L'emendamento 5.34 (testo 2)/8, posto in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

Art. 5

5.4 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla rielezione approvate dall'altra Camera."».

5.34 testo 2/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel primo comma sostituire le parole: "alla Presidenza" con le seguenti: "al Presidente".

5.34 testo 2/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", dopo il primo comma, inserire il seguente: "I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo".

5.34 testo 2/3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».

5.34 testo 2/4

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "La funzione legislativa è altresì" fino alle parole: "alla potestà legislativa regionale".

5.34 testo 2/5

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma dopo la parola: "prescrive" inserire le seguenti: "una legge della Repubblica",.

Consequentemente, nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: "quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e".

5.34 testo 2/6

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma sostituire la parola: "progetto" con la seguente: "disegno".

5.34 testo 2/7

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel terzo comma sostituire le parole: ". Ha inizio alla Camera dei deputati" con le seguenti: ", alla Camera dei deputati".

5.34 testo 2/8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: ", con decisione non sindacabile in alcuna sede,".

5.34 testo 2/9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: "e dei rispettivi regolamenti".

5.34 testo 2/10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sopprimere, ovunque ricorra, la seguente parola: "paritetica".

5.34 testo 2/11

DIGILIO

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quinto comma, sostituire il periodo: "Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato." Con il seguente: "Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti della Commissione.".

5.34 testo 2/12

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: "I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.".

5.34 testo 2/13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sopprimere l'ottavo comma.

5.34 testo 2/14

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "Il Governo può chiedere" fino alle parole: "con votazione finale".

5.34 testo 2/15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.".

5.34 testo 2/16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sopprimere le seguenti parole: ", senza modifiche".

5.34 testo 2/17

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:

"Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.".

5.34 testo 2/18

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma sopprimere il secondo periodo.

5.34 testo 2/19

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti."